TRATTATO DI ESTRADIZIONE, DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE CON PROTOCOLLO FINALE, STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 12 GIUGNO 1942

Art. 31

Contenuto delle richieste di assistenza giudiziaria

1. Le richieste di assistenza giudiziaria secondo gli articoli 25, 26, 27 e 30 debbono contenere tutti i dati essenziali sulle generalita' dell'imputato, ed in particolare la sua cittadinanza e la sua attuale dimora, nonche' sul reato ascrittogli con le circostanze di tempo e di luogo e sullo stato del procedimento penale.

2. Se la richiesta si riferisce ad un procedimento penale nel quale e' gia' stata pronunciata una sentenza di condanna irrevocabile, essa deve indicare, oltre le generalita' del condannato, la sua cittadinanza, la sua attuale dimora ed il contenuto della sentenza di condanna, anche lo scopo per il quale e' presentata.

Versione in vigore dal 12 dicembre 1942, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattato di estradizione, di assistenza giudiziaria in materia penale con Protocollo finale, stipulato in Roma, fra l'Italia e la Germania, il 12 giugno 1942
Estremi	Legge 18 ottobre 1942, n. 1344
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattato-di-estradizione-di-assistenza-giudiziaria-in-materia-penale/art-31-contenuto-delle-richieste-di-assistenza-giudiziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it